

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28895 Anno 2020

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 17/12/2020

ORDINANZA

sul ricorso 2052-2019 proposto da:

QUIRICI FRANCESCO, in qualità di socio della società ITALCUOIO SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO BONISTALLI, LUIGI PIERGIUSEPPE MURCIANO;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ITALQUOIO SPA, UNICREDIT SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1185/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/05/2018;

6776
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

il tribunale di Pisa, con sentenza del 18-7-2017, ha dichiarato il fallimento di Italquoio s.p.a. in liquidazione all'esito della ritenuta inammissibilità di una proposta concordataria con transazione fiscale; ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria avesse legittimamente espresso il suo voto negativo alla proposta di transazione fiscale prevedente la soddisfazione non integrale del credito privilegiato e l'inserimento del residuo in apposita classe da soddisfare al 6 %, donde l'esito sfavorevole del voto aveva comportato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 179 legge fall.;

Francesco Quirici, socio della Italquoio, ha proposto reclamo ex art. 18 legge fall. - reclamo che la corte d'appello di Firenze ha rigettato con sentenza del 28-5-2018;

Quirici propone adesso ricorso per cassazione in unico motivo;

gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:

I. - con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 182-ter legge fall. e 7 della l. n. 212 del 2000, nonché la violazione dell'allegato E della l. n. 2248 del 1865; assume che le affermazioni dell'impugnata sentenza - secondo le quali l'amministrazione finanziaria può operare, nel voto, alla stregua di qualsiasi creditore, senza essere assoggettata a

vincolo normativo con riguardo al merito della scelta effettuata e senza possibilità di sindacato da parte del giudice - si porrebbero in contrasto coi principi affermati da questa Corte in relazione all'impugnabilità del diniego opposto all'istanza di cui all'art. 182-ter legge fall. (Cass. n. 22931-11); a dire del ricorrente, il voto espresso dall'amministrazione avrebbe natura provvedimentoale, e sarebbe come tale suscettibile di disapplicazione;

II. - il ricorso è manifestamente infondato;

la corte d'appello ha osservato che la pubblica amministrazione, nell'esprimere il proprio voto, è considerata dalla legge fallimentare alla stregua di qualsiasi altro creditore, per cui, al di là di aspetti che rendano il voto invalido, la manifestazione di voto, nel suo aspetto sostanziale, non è sindacabile;

l'affermazione è corretta;

deve puntualizzarsi che la sentenza di questa Corte, citata dal ricorrente, non assume rilevanza nel caso concreto;

in essa è stata affrontata la ben diversa questione della natura obbligatoria o meno della transazione fiscale nell'alveo del trattamento dei crediti tributari in sede concordataria; e al riguardo questa Corte ha evidenziato che l'omologazione del concordato preventivo, contenente la falcidia di crediti tributari, può essere disposta anche se non sia stato preventivamente attivato il procedimento di cui all'art. 182-ter, secondo comma, legge fall., al fine del perfezionamento della transazione fiscale ivi disciplinata, "poiché dalla mera facoltatività di tale istituto discende che l'eventuale voto contrario dell'Amministrazione finanziaria non impedisce l'approvazione della relativa



proposta da parte della maggioranza dei creditori" (così specificamente Cass. n. 22931-11);

III. - ciò ottiene, tuttavia, semplicemente questo: che l'esame delle possibilità alternative presuppone che si accerti se il consenso dell'amministrazione finanziaria sia comunque indispensabile per l'omologazione del concordato, o se la falcidia del credito fiscale possa intervenire anche in presenza del voto contrario dell'amministrazione;

a tale quesito si è risposto nel secondo senso, e il principio ben può essere in questa sede confermato visto che, ai sensi dell'art. 184 legge fall., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, indipendentemente dal loro voto favorevole o contrario, e finanche dalla stessa loro partecipazione al procedimento; cosa che porta a escludere la possibilità di un particolare statuto per il credito fiscale;

IV. - è però anche ovvio che codesto argomentato principio non giova al ricorrente; esso sta a significare che la votazione contraria da parte dell'amministrazione non impedisce l'omologazione del concordato se è comunque raggiunta la prescritta maggioranza; ma non consente affatto di relegare il voto nel novero dei provvedimenti amministrativi, così da disapplicarlo (ove decisivo) in base a un sindacato sostanziale di convenienza, come invece preteso dal ricorrente;

tale prospettazione non possiede invero, nell'attuale regime della legge fallimentare, alcun supporto normativo; e di contro nella concreta fattispecie le maggioranze di cui all'art. 179 legge fall., attesa la manifestazione di voto assunta dall'amministrazione, non erano state raggiunte;

Ric. 2019 n. 02052 sez. M1 - ud. 12-11-2020
-4-

cosa che ha comportato – come si evince dall'impugnata sentenza – l'attivazione del procedimento di cui all'art. 162, secondo comma, legge fall. per la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria e il conseguente fallimento della debitrice;

V. - è appena il caso di aggiungere che la riferita conclusione è altresì avvalorata dall'orientamento secondo il quale (Cass. n. 21659-11), in tema di omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale, l'amministrazione finanziaria, che esprima, nell'adunanza dei creditori, un voto contrario alla proposta di concordato, ben può in data successiva, ma anteriore al giudizio di omologazione, manifestare la propria adesione alla transazione fiscale stessa;

consegue che l'omologazione del concordato, in assenza di opposizioni e alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, è infine subordinata (solo) alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione;

tale insegnamento implica che la posizione assunta dall'amministrazione abbia valore (non provvedimento ma) di semplice manifestazione di volontà, qual è quella che si esprime comunemente nel voto del creditore.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

[Handwritten signature]